

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

RINA SPA, con sede legale in Genova, Via Corsica, 12 16128 Genova, partita iva 03794120109, rappresentata ai fini del presente contratto dall'amministratore delegato Carlo Luzzatto e legale rappresentante Erika Sara Nida, (di seguito "**Rina**"),

e

COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE SPORT, sede operativa in Via Di Francia 1, 16149 Genova con P.IVA 856930102, qui rappresentata dall'Ing. **Chiara Tartaglia** nata a Savona il 30 settembre 1974 nella sua qualità di Dirigente della Direzione Sport (di seguito "**Comune di Genova**"),

di seguito congiuntamente le "**Parti**", disgiuntamente la "**Parte**"

PREMESSO CHE:

- A. l'associazione ACES Europe – Federazione delle Capitali e delle città Europee dello Sport – ha assegnato al Comune di Genova, nell'ottobre 2019, il prestigioso riconoscimento di "Capitale Europea dello Sport" per l'anno 2024, annualmente riconosciuto a città in grado di contraddistinguersi mediante progetti che perseguono i principi etici dello sport;
- B. con Determinazione Dirigenziale n. 2023-195.0.0.-378 l'Amministrazione ha approvato una prima parte di eventi sportivi da inserire all'interno del Programma di eventi di Genova 2024 – Capitale Europea dello Sport;
- C. la Manifestazione di Genova 2024 – Capitale Europea dello Sport sarà costituita da numerosi eventi sportivi a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale organizzati e svolti sul territorio del Comune e della Città Metropolitana di Genova da parte di Federazione Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
- D. Rina, società di certificazione e servizi di ingegneria;

- E. Il Comune di Genova ha dato pubblica evidenza sul proprio sito istituzionale della volontà di ricercare sponsorizzazioni da enti pubblici e società private per la manifestazione Genova 2024 – Capitale Europea dello Sport;
- F. Rina da tempo svolge, nel quadro delle proprie attività promozionali, rilevanti attività di sponsorizzazione, patrocinio e collaborazione nell'organizzazione di importanti eventi di rilievo nazionale e internazionale in ambito sportivo e, in questo contesto, ai fini di una migliore diffusione e valorizzazione sul mercato del proprio marchio in conformità ai propri principi etici, intende sponsorizzare la manifestazione “**Genova 2024 – Capitale Europea dello Sport**” (di seguito “**Manifestazione**”), che si svolgerà durante tutto l'anno 2024;
- G. Rina ed il Comune di Genova intendono, pertanto, stipulare un accordo di sponsorizzazione secondo termini e condizioni, come di seguito meglio specificate;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito il “**Contratto**”).

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Rina al fine di dare visibilità alla sua attività e di promuovere nel territorio la conoscenza della propria attività ed immagine intende sponsorizzare la Manifestazione con le modalità di seguito descritte.

Le iniziative oggetto del presente contratto di sponsorizzazione sono:

- Eventi sportivi organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva inseriti nel programma della Manifestazione;
- Eventi sportivi organizzati dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche inseriti nel programma della Manifestazione;
- Convegni, congressi e mostre che saranno inserite nel programma ufficiale della Manifestazione.

Il Comune di Genova dichiara e garantisce di aver svolto tutte le necessarie procedure e di aver provveduto ad ottenere tutte le necessarie autorizzazioni per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto secondo le norme e regolamenti applicabili.

Il Comune di Genova garantisce la visibilità concordata dal presente contratto per quanto riguarda i propri canali di comunicazione. Alcuni eventi potranno prevedere limiti, parziali o totali, alle possibilità di visibilità degli Sponsor di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

Il presente Contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza, e nessun impegno potrà essere assunto da una Parte in nome e per conto dell'altra. I patti contenuti nel presente Contratto costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Contratto senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

3. DIRITTI DI RINA.

Il Comune di Genova, nella vigenza del presente Contratto, si impegna a garantire a Rina i seguenti diritti, fornendo ove necessario supporto organizzativo, amministrativo ed autorizzativo:

- qualifica di “**Silver Sponsor**” per Genova 2024 – Capitale Europea dello Sport;
- uso del logo di Genova 2024 – Capitale Europea dello Sport congiunto;
- inviti alle conferenze stampa dei singoli eventi della Manifestazione con possibilità di intervento nelle occasioni istituzionali gestite dal Comune di Genova;
- inserimento in cartella stampa di una scheda di presentazione dell'azienda;
- inserimento ove possibile del logo/marchio di Rina nel piano di comunicazione di **Genova 2024 – Capitale Europea dello Sport** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, locandine, manifesti, affissioni;
- invito alle inaugurazioni e alle presentazioni pubbliche degli eventi;

- Visibilità sui canali social di Genova 2024 con possibilità di co-progettare contenuti dedicati;
- possibilità di co-progettare visibilità aggiuntiva nelle location degli eventi sportivi, culturali e divulgativi di particolare interesse per l'azienda sponsor;
- Possibilità di posizionamento di totem aziendali/bandiere/banner in location dedicate (materiale fornito dall'azienda);
- possibilità di biglietti e inviti per gli eventi sportivi proporzionali all'investimento, che verranno di volta in volta comunicati dal Comune a Rina;
- possibilità per l'azienda di citare nelle proprie comunicazioni la collaborazione in qualità di Silver Sponsor di Genova2024 – Capitale Europea dello Sport.

4. OBBLIGHI DI RINA

4.1. In ragione di quanto previsto nel presente Contratto, Rina si impegna a corrispondere a titolo di sponsorizzazione per l'Evento denominato "*Genova 2024 – Capitale Europa dello Sport*" l'importo complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila,00) oltre IVA di legge il cui ammontare sarà così suddiviso:

4.1.1. € 10.000,00 (diecimila,00) + IVA quale sponsorizzazione in cash che verrà versato al Comune di Genova nel termine di 30 giorni dalla fatturazione

4.1.2. € 40.000,00 (quarantamila,00) in beni e servizi (kind) da fornirsi da parte delle società operative del Gruppo RINA che saranno indicate da RINA S.p.A.

4.2. Il pagamento della parte in cash avverrà solamente dopo aver ricevuto l'avviso di pagamento e regolare fattura emessa dal Comune di Genova, il tutto emesso dalla piattaforma PagoPA.

4.3. Per la parte di sponsorizzazione tecnica Rina provvederà a fatturare al Comune di Genova la somma di € 40.000,00 oltre IVA quale controvalore monetario delle proprie obbligazioni e, il Comune di Genova provvederà ad emettere fattura per

uguale importo imponibile a titolo di sponsorizzazione. Il regolamento delle fatture emesse avverrà a mezzo di compensazione finanziaria. Nel caso di sponsorizzazione tecnica (scambio di fatture a seguito di permuta) la Circolare 27/E del 2017 prevede la non applicazione della scissione dei pagamenti, tale indicazione dovrà essere inserita nel corpo della fattura come motivazione della disapplicazione della scissione dei pagamenti.

- 4.4. La fattura sarà intestata a Rina con causale “*Sponsorizzazione per evento Genova 2024 – Capitale Europa dello Sport*”.

Si conviene, peraltro, fin da ora che il Comune di Genova null’altro potrà richiedere al di fuori di quanto sopra previsto.

- 4.5. Le Parti, qualora applicabili e per quanto di relativa competenza, s’impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed a garantire il pieno rispetto della L. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

5. DURATA

Il presente Contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà durata sino alla definitiva conclusione dell’Evento prevista per il 31 dicembre 2024.

Qualora le Parti ritengano in futuro di stipulare ulteriori contratti di sponsorizzazione, procederanno alla stipula di un nuovo accordo.

6. RISERVATEZZA

- 6.1. Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali e ad usare solo per l’esecuzione delle attività previste dal Contratto ogni informazione relativa all’altra Parte, ai relativi clienti, prodotti, servizi, organizzazione, strategia commerciale o tecnica, segreti commerciali come definiti dall’art. 98 Decreto legislativo, 10/02/2005 n. 30 s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale) ricevuta o di cui venga a conoscenza in occasione dell’esecuzione del Contratto, comprese le informazioni relative al Contratto stesso (nel seguito denominate **Informazioni Riservate**).

- 6.2. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate dell'altra Parte al di fuori degli scopi previsti dal Contratto e a non rivelarle a soggetti non previsti dallo stesso, senza l'approvazione scritta dell'avente diritto.
- 6.3. Ciascuna Parte adotterà ogni misura ragionevolmente necessaria a non divulgare o rendere in alcun modo disponibile le Informazioni Riservate dell'altra Parte a terzi e sarà comunque ritenuta direttamente responsabile nei confronti di detta Parte di ogni violazione da parte dei propri dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti (cui le Informazioni Riservate potranno essere comunicate on a need to know basis) e da chiunque partecipi a qualunque titolo e in nome o per conto di dette Parti, configurandosi la responsabilità nascente dalla violazione dell'obbligo di riservatezza come gravante solidalmente sulla Parte in questione.
- 6.4. Rina e il Comune di Genova, salvo che per la promozione dell'Evento e per le finalità comunque connesse al presente contratto, si impegnano a non citare la controparte in comunicati stampa o forme di pubblicità, anche sul web, senza il consenso scritto della controparte.
- 6.5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano o cesseranno di applicarsi a quelle singole informazioni che una Parte possa dimostrare:
- (i) essere già divenute di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento dell'altra Parte;
 - (ii) essere già note prima di averle ricevute dall'altra;
 - (iii) essere comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità competente o in forza di un obbligo di legge.
- 6.6. Con il consenso scritto dell'altra Parte (che non potrà essere irragionevolmente negato o ritardato), una Parte potrà utilizzare le Informazioni Riservate per tutelare i propri interessi in sede giudiziale. In tal caso, la Parte interessata darà tempestiva notizia scritta di tale richiesta di comunicazione o divulgazione all'altra affinché quest'ultima possa richiedere che siano adottati ragionevoli accorgimenti a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio di legge.
- 6.7. Le Informazioni Riservate rivelate rimangono di proprietà della Parte da cui provengono. A seguito di richiesta scritta di una Parte, tali informazioni devono

essere restituite o distrutte (nei limiti, per quanto attiene ad informazioni memorizzate su sistemi informatici, di quanto possibile tecnicamente senza pregiudizio per l'integrità fisica e funzionale dei relativi sistemi).

7. USO DEL MARCHIO

- 7.1. Le Parti riconoscono reciprocamente la titolarità dei rispettivi Marchi e Rina si impegna a concedere al Comune di Genova l'uso del proprio logo - marchio (di seguito il "**Marchio**"), esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del Contratto.
- 7.2. Il Comune di Genova non avrà altri diritti di utilizzare il Marchio che quelli espressamente conferiti mediante il presente Contratto e s'impegna a non presentarsi direttamente o indirettamente come proprietaria del Marchio, nonché a non comprometterne in alcun modo il valore o il carattere distintivo. Rina si impegna altresì a non presentarsi direttamente o indirettamente come proprietaria del marchio della Manifestazione.
- 7.3. In particolare, il Comune di Genova si impegna a rispettare l'uso del Marchio Rina e non sarà legittimato a cedere e/o a concedere in qualsiasi altro modo a soggetti terzi il diritto di utilizzare il Marchio, e si impegna a non tenere comportamenti e/o a non promuovere iniziative connesse al Marchio, e, comunque, all'immagine di Rina, diversi da quelli espressamente previsti nel presente Contratto, o che possano danneggiare in qualsiasi modo il Marchio o l'immagine di Rina.
- 7.4. Il Comune di Genova e Rina rispetteranno nell'utilizzo dei rispettivi marchi tutti i dati tecnici relativi alla realizzazione degli stessi, a mero titolo esemplificativo: colori, carattere proporzioni ecc..
- 7.5. I contenuti di tutte le comunicazioni pubblicitarie in qualsiasi modo realizzate e attinenti, comunque, la sponsorizzazione in oggetto nonché all'utilizzo dei Marchi e/o all'abbinamento dello stesso con loghi, marchi e nomi di altri patrocinatori e/o di terzi saranno concordati dalle Parti e, comunque, dovranno essere preventivamente approvati da entrambe le parti.

7.6. Le Parti riconoscono e convengono che, in qualsiasi momento nel corso della durata del presente Contratto, Rina potrà chiedere al Comune di Genova, mediante semplice comunicazione scritta di utilizzare un marchio modificato o differente.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1. Lo Sponsee Comune di Genova avrà il diritto di risolvere immediatamente il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. ("Clausola risolutiva espressa") mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a) qualora lo Sponsor diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale che gli impedisca l'esecuzione, anche parziale, delle obbligazioni di cui al presente Contratto;

b) in caso di mancato o parziale pagamento allo Sponsee dell'importo di cui al precedente art. 4 nelle modalità concordate;

c) qualora lo Sponsor perda i requisiti prescritti dall'Avviso;

d) in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98, D.lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;

f) nel caso in cui lo Sponsor rechi danno all'immagine dello Sponsee.

8.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il presente Contratto si intenderà risolto di diritto non appena lo Sponsee avrà dichiarato, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante invio di PEC all'indirizzo fornito dallo Sponsor, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio dello Sponsee.

8.3. Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, qualora lo Sponsor non adempia alle obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto, lo Sponsee, ai sensi dell'art. 1454 del c.c., potrà diffidarlo ad

adempiere, assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 15 (quindici) giorni o altro termine ritenuto idoneo, dando espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il Contratto s'intenderà risolto.

8.4. Rimane comunque salva la facoltà delle Parti di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per grave inadempimento o non corretto adempimento.

8.5. In ogni caso il contratto si dovrà intendere risolto di diritto, senza riconoscimento di alcun risarcimento o indennizzo, salva la restituzione di quanto eventualmente già pagato dallo Sponsor a titolo di corrispettivo, qualora l'Evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute medio tempore, ivi incluse cause al di fuori del ragionevole controllo delle parti (forza maggiore), al netto della cifra corrispondente ai diritti già goduti fino a quel momento ivi inclusi la visibilità e la comunicazione, il cui ammontare verrà stabilito in comune accordo tra le parti con apposita scrittura privata.

8.6. Resta in ogni caso salva la possibilità per lo Sponsor di recedere dal presente contratto nel caso in cui dovessero verificarsi circostanze, comunque connesse con lo Sponsee o con l'Evento, che possano determinare un grave danno di immagine per la Azienda, salvo il risarcimento del danno eventualmente patito.

9. NOVITÀ - MODIFICHE DEL CONTRATTO

9.1. Il Contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente intesa, anche verbale, tra le Parti avente il medesimo oggetto.

9.2. Qualsiasi modificazione od integrazione del Contratto, ivi compreso il presente art. 11, dovrà essere fatta, a pena di nullità, per iscritto e debitamente sottoscritta dalle Parti.

10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo. Le Parti concordano che la violazione di tale divieto determinerà la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

11. CONFORMITÀ CON LA NORMATIVA E CON LE PROCEDURE VIGENTI

- 11.1. Le Parti adempiranno al Contratto, Attività in modo da evitare e, se del caso, riportare prontamente e risolvere ogni possibile conflitto di interessi che possa derivare dall'interazione fra le Parti e/o con i direttori e dirigenti. Ai fini della presente clausola, con "Conflitto di Interesse" si intende qualsiasi situazione che possa minare, influenzare o comunque compromettere l'indipendenza e l'imparzialità del comportamento, della condotta o della decisione di un soggetto.
- 11.2. Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni "Responsabilità amministrativa delle società e degli enti" (il "D.Lgs. 231/01") e di impegnarsi alla stretta osservanza dello stesso nonché di aver preso visione di accettare i rispettivi Modelli Organizzativi adottati ex D.Lgs. 231/2001 / codici etici : (i) impegnandosi ad improntare i propri comportamenti ai principi ivi contenuti; (ii) dichiarando di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati contemplati nel Modello Organizzativo e di astenersi dal compiere attività che possano configurare i reati ivi previsti; (iii) assumendo l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi violazione – anche presunta – del Modello Organizzativo di cui dovessero venire a conoscenza nel corso del rapporto. Le Parti dichiarano altresì di avere un interesse concreto e attuale nella sottoscrizione del presente contratto anche in ragione del ritorno di immagine previsto per lo Sponsor a fronte di un corrispettivo ritenuto congruo.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 12.1. Le Parti si impegnano a conformarsi alle disposizioni del D. Lgs.196/2003 (Codice Privacy), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), nonché ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili alle attività oggetto del Contratto.
- 12.2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno

trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

11.3. Resta inteso che i dati di cui al comma che precede saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

11.4. Le Parti si danno atto che l'esecuzione del presente Contratto non comporta il trattamento di dati personali di terzi di cui Rina è Titolare da parte del Comune di Genova. Nel caso in cui l'esecuzione del Contratto dovesse comportare in futuro il trattamento dei dati di terzi da parte del Comune di Genova per conto di Rina, il Comune di Genova stesso sarà designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR e dell'articolo 29 del Codice Privacy s.m.i..

13. FORO COMPETENTE ESCLUSIVO E LEGGE DEL CONTRATTO

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti degli accordi del Contratto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Genova. Il Contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi di tale legge.

14. VARIE

Lo scambio fra le Parti di comunicazioni o documentazione ai sensi del Contratto dovrà avvenire per iscritto ai seguenti indirizzi che le Parti eleggono come proprio domicilio ex art. 1335 del codice civile ai fini del Contratto:

- per Il Comune di Genova:
Direzione Sport
Via Di Francia 1
16149

c.a. Ing. Chiara Tartaglia

e-mail: ctartaglia@comune.genova.it

genova2024@comune.genova.it

- per Rina:

RINA S.p.A.

Via Corsica, 12 16128 Genova (GE)

p.e.c. : rina.spa@legalmail.it

c.a: Dott. Enrico Perasso

e-mail: enrico.perasso@rina.org

Salvo che sia diversamente previsto in altre previsioni del Contratto, le comunicazioni aventi ad oggetto l'ordinaria operatività del Contratto potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo, anche telematico (compresa la posta elettronica), purché documentabile su supporto duraturo, agli indirizzi di cui sopra ovvero a quelli che le Parti si renderanno noti nel corso dell'esecuzione del Contratto.

14.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato con il Contratto sia per le sue specifiche caratteristiche (nessun vincolo di subordinazione, nessun obbligo di orario di lavoro, nessuna divisione di utile o di perdite, nessun conferimento di capitale comune...) sia perché così esplicitamente voluto e dichiarato dalle Parti non potrà in alcun modo essere considerato come *joint-venture* o associazione in partecipazione o altra forma associativa o societaria né comporta alcun rapporto di mandato, di creazione d'opera, di lavoro subordinato, restando le Parti medesime indipendenti l'una nei confronti dell'altra e libere da vincoli che non siano espressamente previsti dal Contratto.

14.2. L'eventuale invalidità e/o inefficacia, anche sopravvenuta, di singole clausole del Contratto non determina l'inefficacia né la invalidità dello stesso (o di alcune altre sue clausole). Le Parti assumono fin d'ora l'espresso impegno di sostituire le clausole eventualmente invalide e/o inefficaci con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.

14.3. Ai fini fiscali le parti si danno reciprocamente atto che il corrispettivo di cui al

presente contratto è assoggettato ad I.V.A. e che pertanto lo stesso verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

14.4. In caso di registrazione del presente Contratto, le relative imposte saranno poste a carico della Parte che richiede la registrazione stessa o a carico della Parte contro la quale viene fatto valere il diritto per il quale risulta essere necessaria la registrazione. Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 08/04/2024

Rina S.p.A.

Comune di Genova



(Erika Sara Nida)

(Ing. Chiara Tartaglia)

Erika Sara Nida
Italy Procurement Centre
Director